

REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815  
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

---

---

## PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo E. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 160,00 - Parte I: E. 40,00 - Parte II: E. 80,00 - Parte III: E. 40,00 - Parte IV: E. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 5,00 - Testo E. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

---

Grafica Veneta S.p.A. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

---

## PARTE PRIMA

---

---

*Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 28 Dicembre 1988 n. 75*

---

---

## SOMMARIO

### LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2004 N. 1

**Interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 21 agosto 1991 n. 20 (riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali).**

pag. 3

**REGOLAMENTO REGIONALE 22 gennaio 2004 N. 1**

**Adeguamento dell'ordinamento regionale agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 313/2003.** pag. 5

**Testo coordinato delle norme per l'attuazione dei programmi per l'investimento in sanità e per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico.** pag. 7

**CORTE COSTITUZIONALE**

**Ordinanza 13 gennaio 2004 n. 31** pag. 12

## **LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2004 n. 1**

### **Interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 21 agosto 1991 n. 20 (riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali)**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:

#### **Articolo 1**

(Interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 21 agosto 1991 n. 20)

1. Le limitazioni all'attività urbanistico-edilizia stabilite dal comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 21 agosto 1991 n. 20 (riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali), come modificato dalla legge regionale 12 novembre 2001 n. 37, devono intendersi applicabili nei confronti dei Comuni con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti che entro il 31 dicembre 2003 non abbiano ancora adottato e trasmesso lo strumento urbanistico generale o il piano urbanistico comunale contenenti la disciplina paesistica.
2. Le limitazioni di cui al comma 1 non operano nei confronti di opere da assentire in attuazione di strumenti urbanistici attuativi o di progetti urbanistici operativi ovvero di progetti a scala urbanistica già approvati con procedure ordinarie o concertative concluse alla data del 31 dicembre 2003.
3. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano, altresì, ai Comuni che dopo la data del 31 dicembre 2003 adottino, anche a stralcio rispetto al procedimento di adozione del nuovo Piano Urbanistico Comunale, l'adeguamento del vigente Strumento Urbanistico Generale introducendo la disciplina di livello puntuale al PTCP anche in deroga ai limiti

derivanti dall'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 1992 n. 30 (interventi ammissibili nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale o dotati di strumento urbanistico generale soggetto a revisione) e dall'articolo 83, comma 2 della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale).

#### **Articolo 2**

(Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

PER IL PRESIDENTE  
IL VICE PRESIDENTE  
Vincenzo Gianni Plinio

---

#### **NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2004 N. 1**

*Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. Dati relativi all'Iter di formazione della legge
  - a) La Giunta regionale su proposta dell'Assessore Franco Orsi ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 122 in data 28 novembre 2003;
  - b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 2 dicembre 2003, dove ha acquisito il numero d'ordine 374;
  - c) è stato assegnato alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio;
  - d) la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza in data 18 dicembre 2003;
  - e) è stato esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 13 gennaio 2004;

7) la legge regionale entra in vigore il 29 gennaio 2004.

## 2. Relazioni al Consiglio regionale

*Relazione di maggioranza (Consigliere G. Macchiavello)*

Signor Presidente, Signori Consiglieri, come noto la legge regionale 20/1999, di riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali, ha previsto che i Comuni con popolazione non inferiore ai 5.000 abitanti che, alla data del 31 dicembre 2003, non risultino "dotati" di strumento urbanistico generale o di Piano Urbanistico Comunale contenenti la disciplina paesistica, non possano assentire, in zone soggette a vincolo paesistico-ambientale, interventi urbanistico-edilizi di nuova costruzione ed opere sul patrimonio edilizio esistente eccedenti il restauro e/o il risanamento conservativo. Dalla relazione illustrativa della legge si desume la volontà di fare riferimento, come presupposto per l'applicazione della sanzione de qua, alla mancata "adozione" da parte dei Comuni dello strumento urbanistico generale o del Piano Urbanistico Comunale contenenti la disciplina paesistica. Il disegno di legge oggi all'esame è volto, in sostanza, a chiarire l'ambito di applicazione della sanzione stabilendo che il blocco dell'attività urbanistico-edilizia scatterà nei confronti dei Comuni che al 31 dicembre 2003 non abbiano ancora adottato e trasmesso alla Regione il nuovo strumento urbanistico generale o il Piano urbanistico comunale contenenti la disciplina paesistica. Per i motivi illustrati si auspica che il disegno di legge, approvato dalla IV Commissione, venga approvato dal Consiglio regionale.

*Relazione di minoranza (Consigliere N. Alonso)*

Il Provvedimento DDL 374 lo reputo giusto rispetto alla non corretta definizione contenuta nella Legge Regionale n. 20 poiché si sarebbe introdotto un regime di vuoto tra l'adozione del provvedimento del Comune e il momento della sua definitiva approvazione.

Ritengo però che non si sia tenuto conto che tale provvedimento interviene dopo parecchie proroghe su tale materia e che anche per questo motivo c'è stato un rallentamento nella attuazione per i Comuni sopra i 5.000 abitanti della disciplina di livello puntuale del PTCP nel loro strumento urbanistico.

Consideriamo però che solo otto Comuni manca-

no all'appuntamento anche forse perché hanno preferito inserire la disciplina di livello puntuale nei previsti PUC.

Gli stessi comuni sono, a quanto in possesso degli uffici regionali, oramai vicini alla fase della adozione.

I problemi posti per i quali in Commissione mi sono riservato di presentare emendamenti al testo sono il 1° relativo ai procedimenti concertativi che hanno concluso il loro iter e per i quali devono essere rilasciate le concessioni edilizie, che come sapete in moltissimi casi possono essere ritirate dal Comune anche nei mesi successivi in relazione alla programmazione dei lavori, il 2° relativo ai procedimenti concertativi, che hanno superato le Conferenze Preliminari e che sono pertanto in fase Deliberante, magari nel mese di gennaio dopo le festività natalizie e di fine anno.

Consideriamo inoltre che stiamo parlando di procedimenti nei quali il più delle volte la Regione è presente e che hanno comunque al loro interno l'applicazione delle procedure previste dalla disciplina del livello puntuale.

In definitiva voglio dire che va bene il provvedimento ma poiché interviene dopo diverse proroghe e giustamente non vogliamo concederne altre, cerchiamo almeno, in questo contesto oramai di definizione da parte anche degli ultimi pochi Comuni dei nuovi PUC, di salvaguardare o meglio evitare di interrompere e far saltare procedimenti concertativi frutto di vaste intese a livello locale e come ho detto nel pieno rispetto della corretta applicazione della normativa prevista dagli strumenti di tutela e salvaguardia del territorio.

## 3. Note agli articoli

*Nota all'articolo 1*

- La legge regionale 21 agosto 1991 n. 20 è pubblicata nel B.U. 11 novembre 1991 n. 12 P.I.;
- La legge regionale 12 novembre 2001 n. 37 è pubblicata nel B.U. 14 novembre 2001 n. 11 P.I.;
- La legge regionale 10 novembre 1992 n. 30 è pubblicata nel B.U. 2 dicembre 1992 n.18 P.I.;
- La legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 è pubblicata nel B.U. 17 settembre 1997 n. 16 P.I.

## 4. Struttura di riferimento:

Dipartimento Pianificazione Territoriale, Paesistica e Ambientale.

## **REGOLAMENTO REGIONALE 22 gennaio 2004 n. 1**

### **Adeguamento dell'ordinamento regionale agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 313/2003.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

**IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE**

Visto l'articolo 121 della Costituzione

**EMANA**

il seguente regolamento regionale:

#### **Articolo 1**

(Convalida dei Regolamenti regionali)

1. I Regolamenti regionali di cui all'allegato A

del presente Regolamento, che, a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 22 novembre 1999 n.1, sono stati emanati dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta, sono convalidati.

2. Il presente Regolamento sostituisce la deliberazione consiliare di approvazione dei singoli Regolamenti.

#### **Articolo 2**

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Dato a Genova, addì 22 gennaio 2004

**PER IL PRESIDENTE  
IL VICE PRESIDENTE  
Vincenzo Gianni Plinio**

ALLEGATO A (Articolo 1)

<b>D.P.G.R.</b>	<b>n .</b>	<b>OGGETTO</b>
D.P.G.R. 12.3.2001	1/REG.	(Regolamento Regionale recante "Sostituzione dell'articolo 41 del Regolamento Regionale 16 gennaio 1984 n. 1).
D.P.G.R. 3.8.2001	2/REG.	(Regolamento regionale recante "Modifiche al Regolamento regionale 15 maggio 1996, n. 3 (Regolamento regionale relativo al procedimento disciplinare per il personale non dirigente ed alla costituzione e al funzionamento del Collegio Arbitrale)").
D.P.G.R.21.2.2002	1/REG.	(Regolamento regionale recante: "Norme sull'accesso agli impieghi regionali e sulla progressione verticale del personale regionale".)
D.P.G.R. 19.3.2002	2/REG.	(Regolamento regionale recante: "Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della l.r. n. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti".
D.P.G.R. 7.5.2002	3/REG.	(Modificazione al Regolamento regionale 19 marzo 2002, n. 2 recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della l.r. n. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti".)
D.P.G.R. 3.10.2002	4/REG	(Regolamento Regionale recante: "Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale n. 3 del 21 agosto 1995: Regolamento per la disciplina dell'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati, appartenenti alle specie cacciabili nonchè il loro uso in funzione di richiami vivi per la caccia da appostamento (articolo 30 comma 2 legge regionale 29/1994)").

D.P.G.R. 3.10.2002	5/REG.	Regolamento Regionale recante: "Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale n. 1 del 17 luglio 1998: Regolamento per la disciplina degli allevamenti di fauna selvatica, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale (articolo 33 l.r. 29/1994)".).
D.P.G.R. 23.10.2002	6/REG.	(Regolamento Regionale recante: "Disciplina del procedimento relativo all'approvazione degli interventi stagionali di ripascimento degli arenili, di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) della l.r. 13/1999 e successive modificazioni").
D.P.G.R. 2.1.2003	1/REG.	(Regolamento regionale recante: "Modifiche al Regolamento Regionale 21 febbraio 2002, n. 1 (Norme sull'accesso agli impieghi regionali e sulla progressione verticale del personale regionale.)").
D.P.G.R. 14.1.2003	2/REG.	(Regolamento regionale recante: "Procedure di rilascio dell'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 4 e del riconoscimento-sostitutivo dell'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 10 del d.P.R. 54/1997").
D.P.G.R. 7.2.2003	3/REG.	(Modifiche al Regolamento regionale 19 marzo 2002, n. 2 (Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della l.r. n. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti) come modificato dal Regolamento regionale 7 maggio 2002, n. 3).
D.P.G.R. 11.2.2003	4/REG.	(Regolamento regionale recante: "Requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la terza età, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (norme per lo sviluppo degli impianti sportivi e delle attività sportive e fisico-motorie)").
D.P.G.R. 11.3.2003	5/REG.	(Regolamento regionale recante: "Regolamento del servizio di economato per gli uffici della Giunta regionale").
D.P.G.R. 18.3.2003	6/REG.	(Regolamento regionale recante: "Regolamento per la classificazione e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB)").
D.P.G.R. 28.3.2003	7/REG.	(Regolamento regionale recante: "Modifiche al Regolamento Regionale per la classificazione e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB)").
D.P.G.R. 16.4.2003	8/REG.	(Regolamento regionale recante: "Regolamento di attuazione della legge regionale 2 luglio 2002, n. 24 (disciplina della costruzione, manutenzione e pulizia degli impianti aeraulici)").
D.P.G.R. 25.6.2003	9/REG.	(Regolamento regionale recante: "Testo unico delle norme regolamentari sull'accesso agli impieghi regionali e sulla progressione verticale del personale regionale").
D.P.G.R. 15.7.2003	10/REG.	(Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 18 marzo 2003, n. 6 (Regolamento per la classificazione

e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e successive modificazioni”).

D.P.G.R. 7.8.2003 11/REG. (Regolamento regionale recante: “Regolamento di integrazione al regolamento regionale 4 giugno 1996, n. 4 (regolamento delle Strutture Private che svolgono attività di Assistenza Psichiatrica in regime di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale)”).

D.P.G. 7.10.2003 12/REG. (Regolamento regionale recante: “Regolamento in materia di rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico di cui all’art. 16 della L.R. 8 novembre 2002, n. 39 (disciplina per il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico)”).

---

**TESTO COORDINATO DELLE  
NORME PER L’ATTUAZIONE DEI  
PROGRAMMI DI INVESTIMENTO IN  
SANITÀ E PER L’AMMODERNAMENTO  
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E  
TECNOLOGICO**

**Legge regionale 5 aprile 1995 n. 20  
coordinata con la legge regionale 4  
giugno 1996 n. 25 e con la legge regio-  
nale 4 novembre 2003 n. 28.**

*Avvertenza: Il testo coordinato è stato redatto dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio Regionale, sentito il Servizio Patrimonio e Investimenti nella Sanità.*

*Le modifiche e integrazioni al testo iniziale sono segnalate con note esplicative. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi originari.*

*La legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 19 aprile n. 8 Parte I;*

*La legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 19 giugno 1996 n. 13 Parte I;*

*La legge regionale 4 novembre 2003 n. 28 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 3 dicembre 2003 n. 15 Parte I;*

---

Testo coordinato delle norme per  
l’attuazione dei programmi di investimento

in sanità e per l’ammodernamento del  
patrimonio immobiliare e tecnologico

**Art. 1**

(Competenze della Regione)

1. Per il raggiungimento delle finalità di ammodernamento del patrimonio edilizio e tecnologico sanitario regionale, la Regione svolge attività di programmazione e di indirizzo attraverso l’individuazione degli obiettivi che costituiscono oggetto di investimento, con riferimento ad uno specifico programma temporale degli investimenti e ad oneri finanziari di cui sia stata preventivamente accertata la congruità e la disponibilità <sup>1</sup>.
2. La Regione, ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 dicembre 1993, n. 492 (disposizioni in materia di edilizia sanitaria) approva gli studi di fattibilità ed i progetti esecutivi con le modalità previste nel regolamento di cui all’articolo 5, comma 3 avvalendosi del nucleo di valutazione secondo quanto previsto dall’articolo 6<sup>2</sup>.
3. La Regione esercita altresì funzioni di controllo sulla fase realizzativa dell’opera, nel rispetto dell’autonomia degli Enti attuatori, al fine di garantire, nei tempi ed ai costi prefissati, la realizzazione dell’intervento e l’effettivo avvio, a favore dell’utenza, dell’attività prevista all’interno dell’opera realizzata <sup>3</sup>.
- 3 bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, altresì, a tutti gli investimenti nella sanità finanziati con contributo della U.E., dello Stato o della Regione <sup>4</sup>.

**Art. 2**

(Competenze delle U.S.L. e delle aziende ospedaliere)

1. Le Unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere attuano i programmi e i progetti di cui alla presente legge.
2. A tal fine spettano ad ogni ente attuatore:
  - a) la redazione ed approvazione degli elaborati progettuali previsti dall'articolo 4 comma 1<sup>5</sup>;
  - b) la nomina del responsabile del procedimento;
  - c) l'espletamento di tutte le procedure per l'avvio della fase realizzativa;
  - d) il controllo sul corretto svolgimento della fase realizzativa;
  - d bis) l'attuazione, per ogni singolo intervento, del sistema di monitoraggio sviluppato attraverso un prodotto informatico omogeneo<sup>6</sup>;
  - e) la copertura finanziaria di oneri non prevedibili in fase di avvio;
  - f) l'avvio effettivo e la gestione dei servizi previsti nell'intervento.

**Art. 3**

(Disposizioni per altri enti)<sup>7</sup>.

- 1.<sup>8</sup>
2. All'Università degli studi, agli Istituti scientifici e all'Istituto zooprofilattico e all'Ospedale Evangelico, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4 della legge n. 492/1993, si applicano le specifiche disposizioni statali per quel che attiene gli aspetti finanziari<sup>9</sup>.
- 2 bis. Alle Aziende di servizi alla persona e all'ente ospedaliero Ospedali Galliera si applica la disciplina prevista per le A.S.L. e le A.O.<sup>10</sup>.
- 3.<sup>11</sup>
- 4.<sup>12</sup>

**Art. 4**

(Elaborati progettuali)

1. Gli elaborati progettuali comprendono gli studi di fattibilità ove previsto dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 3. Gli elaborati progettuali di cui all'articolo 2 comma 2 lettera a) sono individuati nello studio di fattibilità, previsto dall'articolo 7 del decreto ministeriale 29 agosto 1989 n. 321, nel progetto preliminare, definitivo ed esecutivo. Tali livelli di progettazione vengono sviluppati conformemente alle indicazioni contenute nello studio di fattibilità<sup>13</sup>.
2. Eventuali varianti allo studio di fattibilità, necessarie ed indispensabili per garantire l'adeguamento dell'obiettivo a possibili sopravvenute innovazioni di tipo legislativo o programmatico, comportano l'immediato adeguamento del progetto<sup>14</sup>.
3. Nel caso in cui l'opera sia articolata per lotti e vi sia disponibilità finanziaria certa solo per uno o più di essi, i lotti devono essere funzionali, funzionanti e fruibili.

**Art. 5**

(Approvazione degli elaborati progettuali)

1. Ai fini dell'approvazione da parte della Regione degli elaborati progettuali di cui all'articolo 1, comma 2, il nucleo di valutazione di cui all'articolo 6 verifica<sup>15</sup>:
  - a) la conformità dell'opera rispetto alla programmazione regionale;
  - b) lo studio di fattibilità ed i progetti esecutivi previsti dall'articolo 6, comma 2<sup>16</sup>;
  - c) la conformità dei progetti previsti dall'articolo 6, comma 2 allo studio di fattibilità<sup>17</sup>;
  - d) la fase realizzativa<sup>18</sup>.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate, oltre che nei riguardi delle Unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, anche nei confronti degli obiettivi e degli elaborati progettuali predisposti dagli altri enti ammessi dalla programmazione regionale a partecipare al piano di investimenti.



3. La Giunta regionale detta disposizioni regolamentari per disciplinare le procedure di valutazione del nucleo e per garantire omogeneità di intervento nei confronti delle verifiche di cui al comma 1<sup>19</sup>.

#### Art. 6

(Nucleo di valutazione)

1. È istituito il nucleo di valutazione che esprime parere alla Regione per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1.
2. Il nucleo effettua l'istruttoria sugli studi di fattibilità relativi a maggiori opere definite ai sensi del regolamento di cui all'articolo 5, comma 3; effettua, altresì, l'istruttoria sui progetti di tutti gli interventi individuati dalla programmazione regionale finanziati con risorse pubbliche e/o private il cui costo complessivo sia uguale o superiore a Euro 2.000.000,00 definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, oltre ad interventi riguardanti modificazioni di funzioni su immobili esistenti, arredi ed attrezzature<sup>20</sup>.
3. La Regione può comunque richiedere il parere del nucleo di valutazione anche per i progetti di cui al comma 2 aventi rilevante impatto programmatico, il cui costo complessivo sia inferiore a Euro 2.000.000,00<sup>21</sup>.
- 3 bis. Nei casi non rientranti nei commi 2 e 3, l'istruttoria del nucleo è sostituita dal provvedimento di approvazione del progetto adottato dall'ente attuatore. La struttura competente della Giunta regionale, in tali casi, approva il progetto sulla base dell'approvazione dell'ente attuatore, attestandone esclusivamente la congruità con la programmazione regionale<sup>22</sup>.
4. La Regione può altresì richiedere il parere del nucleo di valutazione per l'individuazione degli standard e delle metodiche relative all'attività di progettazione in materia di edilizia sanitaria, al fine di garantire nei confronti delle U.S.L. e delle aziende ospedaliere la necessaria uniformità delle procedure<sup>23</sup>.

#### Art. 7

(Composizione)

1. Il nucleo di valutazione è composto da sedici componenti<sup>24</sup>:
  - a) il Presidente;
  - b) un esperto giuridico amministrativo in materia edilizia;
  - c) un esperto in attività economico-finanziarie;
  - d) due esperti in discipline mediche (igiene e organizzazione sanitaria)<sup>25</sup>;
  - e) sei esperti in edilizia sanitaria;
  - f) due esperti in impiantistica (impianti elettrici e speciali);
  - g) due esperti in impiantistica (impianti meccanici e idro-termo sanitari);
  - h) un esperto in tecnologie ed apparecchiature bio ed elettromedicali.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale o delle U.S.L. o delle aziende ospedaliere o di altro ente pubblico, con profilo tecnico-amministrativo di fascia non inferiore alla "C" o da un componente del nucleo<sup>26</sup>.
3. I componenti del nucleo si astengono dal prendere parte a decisioni riguardanti progetti per i quali, in tutto o in parte, direttamente od indirettamente, abbiano svolto attività di consulenza o di progettazione. I componenti del nucleo, dipendenti delle U.S.L. o delle aziende ospedaliere si astengono altresì nelle decisioni relative ai progetti delle U.S.L. o delle aziende ospedaliere di appartenenza<sup>27</sup>.

#### Art. 8

(Nomina)

1. Il Presidente della Giunta regionale nomina per un triennio, rinnovabile, i componenti ed il segretario del nucleo individuandoli tra i dipendenti regionali, delle U.S.L. o delle

aziende ospedaliere e i dipendenti di altri enti pubblici, con specifica esperienza in materia.

2. Il Presidente del nucleo è individuato dal Presidente della Giunta tra i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale. Il Vice Presidente è individuato tra i componenti del nucleo.
3. In caso di persistente ed immotivata assenza di uno dei componenti o del segretario, il Presidente del nucleo, propone al Presidente della Giunta regionale la decadenza e l'immediata sostituzione. Il Presidente della Giunta provvede con proprio decreto entro dieci giorni dalla segnalazione.
4. I componenti del nucleo prestano la propria attività al di fuori dell'orario di servizio.
5. Il Presidente della Giunta regionale individua la sede del nucleo, costituita da più locali idonei per lo svolgimento dell'attività, con particolare riferimento agli ambienti necessari per le riunioni collegiali, per il personale di segreteria e per l'archiviazione e la tenuta riservata degli atti progettuali.

#### Art. 9

(Funzionamento)

1. Il nucleo fonda la propria attività su un rapporto di collaborazione con gli enti attuatori, creando le condizioni per pervenire, con la necessaria gradualità, ad una situazione di correttezza e di completezza della documentazione, utile per conseguire la successiva fase di approvazione<sup>28</sup>.
2. Il nucleo di valutazione delibera a maggioranza e con la presenza di almeno i due terzi dei componenti.
3. Il Presidente del nucleo predispone l'ordine del giorno dei lavori tenendo conto, nell'esame dei diversi progetti trasmessi dagli enti attuatori, delle priorità previste da specifiche normative e delle indicazioni che, in relazione a particolari situazioni di urgenza e di rilievo programmatico od operativo, gli vengono fornite dalla Giunta o, su delega di questa, dall'Assessore alla salute<sup>29</sup>.
4. Il Presidente del nucleo, individua, per ogni intervento, un relatore che coordina l'istru-

toria della pratica. Il Presidente può altresì disporre l'istituzione di una o più sottocommissioni.

5. Il Presidente può far intervenire alle riunioni del nucleo, ogni qualvolta lo ritenga necessario, tecnici ed esperti delle materie trattate, senza diritto a compenso. Il Presidente può altresì richiedere la partecipazione alle sedute dei dirigenti delle strutture regionali o di quelli degli enti attuatori interessati agli argomenti in discussione.
6. Il Presidente del nucleo, in relazione all'esito delle diverse verifiche effettuate in sede istruttoria, dispone direttamente l'acquisizione presso gli enti attuatori di tutte le informazioni aggiuntive necessarie per il prosieguo dei lavori nonché di tutte le documentazioni integrative e correttive necessarie.
7. Il Presidente dispone opportune verifiche tecniche congiunte con gli Amministratori ed i tecnici degli enti attuatori interessati all'intervento oggetto di esame. Se necessario dispone altresì l'audizione dei progettisti.
8. Il nucleo, nel caso di istruttorie particolarmente complesse, qualora sia necessario approfondire particolari aspetti dei progetti in esame può attivare nei modi e nelle forme concordate un rapporto diretto di collaborazione e di consulenza con altri organismi pubblici<sup>30</sup>.
- 9.<sup>31</sup>

#### Art. 10

(Compensi).<sup>32</sup>

1. Ai componenti e al Presidente del nucleo di valutazione è assegnato un compenso lordo rispettivamente di Euro 75,00 e Euro 100,00 per ogni giornata di seduta, semprechè la partecipazione alla seduta non sia inferiore a due ore<sup>33</sup>.

Ai componenti non dipendenti regionali, residenti in comune diverso da quello in cui ha sede il nucleo, spetta il rimborso spese relative al viaggio e al soggiorno nei casi, secondo le modalità e per gli importi previsti per i dirigenti regionali.

Analogo trattamento spetta ai componenti in caso di sopralluoghi o verifiche effettuati in località diverse dalla sede del nucleo.

**Art. 11**

(Norma finanziaria).

(Omissis)

**Art. 12**

(Norma transitoria)

1. In fase di prima attuazione il Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul bollettino ufficiale, provvede, con proprio decreto, alla nomina del Presidente, dei componenti e del segretario del nucleo di valutazione di cui all'articolo 6.
2. Il Presidente della Giunta provvede altresì, entro lo stesso termine di cui al comma 1, alla individuazione della sede ed a garantire la dotazione degli strumenti necessari per l'espletamento dell'attività.
3. Fino al termine di cui al comma 1, le funzioni attribuite al nucleo sono svolte, in via transitoria, dall'organismo tecnico costituito con deliberazione della Giunta Regionale n. 368 dell'11 febbraio 1994, cui spettano i compensi previsti dall'articolo 10.

**Art. 13**

(Dichiarazione d'urgenza)

(Omissis)

---

**Note:**

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

<sup>2</sup> Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

<sup>3</sup> Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

<sup>4</sup> Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

<sup>5</sup> Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

<sup>6</sup> Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

<sup>7</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 3 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

<sup>8</sup> Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

<sup>9</sup> Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

<sup>10</sup> Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

<sup>11</sup> Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

<sup>12</sup> Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

<sup>13</sup> Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

<sup>14</sup> Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

<sup>15</sup> Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

<sup>16</sup> Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

<sup>17</sup> Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

<sup>18</sup> Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

<sup>19</sup> Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

<sup>20</sup> Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

<sup>21</sup> Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

<sup>22</sup> Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

<sup>23</sup> Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

<sup>24</sup> Alinea così modificato dall'art. 7 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

<sup>25</sup> Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

<sup>26</sup> Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

<sup>27</sup> Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

<sup>28</sup> Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

<sup>29</sup> Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

<sup>30</sup> Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

<sup>31</sup> Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

<sup>32</sup> Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 4 giugno 1996, n. 25.

<sup>33</sup> Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

---



---

## CORTE COSTITUZIONALE

### Ordinanza 13 gennaio 2004 n. 31.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo Chieppa - presidente
- Gustavo Zagrebelsky - giudice
- Valerio Onida - giudice
- Carlo Mezzanotte - giudice
- Fernanda Contri - giudice
- Guido Neppi Modona - giudice

- Piero Alberto Capotosti - giudice

- Annibale Marini - giudice

- Franco Bile - giudice

- Giovanni Maria Flik - giudice

- Ugo De Siervo - giudice

- Romano Vaccarella - giudice

- Paolo Maddalena - giudice

- Alfio Finocchiaro - giudice

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 5, commi 3, 5, 6, 7, 8, e 10, dell'art. 8, dell'art. 22, comma 2, e dell'art. 24 della legge della Regione Liguria 10 luglio 2002, n. 29 recante (Misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 20 settembre 2002, depositato in cancelleria il 27 successivo ed iscritto al n. 61 del registro ricorsi 2002.

Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nell'udienza pubblica del 25 marzo 2003 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Gigliola Benghi per la Regione Liguria.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 20 settembre 2002 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 5, commi 3, 5, 6, 7, 8, e 10; 8; 22, comma 2; e 24 della legge della Regione Liguria 10 luglio 2002, n. 29 (Misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi), pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 11 del 24 luglio 2002;

che il ricorrente ritiene, in particolare, il com-

ma 3, primo periodo, dell'art. 5 della legge impugnata, contrastante con l'art. 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, in quanto volto ad integrare la normativa penale statale;

che inoltre i commi 5, periodo secondo, 6, 7, 8, dell'articolo 5 della legge regionale sarebbero lesivi della competenza statale in tema di "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, non rilevando in senso inverso che talune delle disposizioni impugnate non si allontanano significativamente dalla normativa statale vigente in materia;

che, secondo il ricorso, l'art. 5, comma 10, della legge impugnata eccederebbe la competenza regionale contrastando con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, il quale affida alla competenza concorrente di Stato e Regioni la materia "governo del territorio", e ciò in quanto violerebbe un principio fondamentale stabilito dalla legislazione statale, prevedendo termini difformi da quelli contemplati da quest'ultima in relazione alla denuncia di inizio attività;

che, in particolare, la difformità sarebbe percepibile in relazione a quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive);

che anche l'art. 8 della legge della Regione Liguria oggetto del presente giudizio sarebbe costituzionalmente illegittimo, in quanto contrastante con un "principio fondamentale dell'ordinamento", e ciò in quanto consentirebbe "all'ente locale Comune di non osservare norme legislative e regolamentari in tema di salvaguardia igienico-sanitaria", non indicando peraltro neanche le norme suscettibili di essere disapplicate mediante atti amministrativi;

che l'Avvocatura dello Stato impugna anche l'art. 22, comma 2, della legge regionale n. 29 del 2002, il quale violerebbe l'art. 120 della Costituzione, attribuendo al difensore civico regionale l'esercizio di poteri sostitutivi, attribuzione quest'ultima che sarebbe preclusa alle Regioni in mancanza di una previa normativa statale emanata in attuazione della citata disposizione costituzionale;

che, infine, l'art. 24 della legge impugnata ri-

sulterebbe, secondo il ricorso introduttivo del giudizio, eccedente la competenza regionale, laddove prevede la "sostituzione di disposizioni statali", in quanto ciò non sarebbe consentito alle leggi regionali, neanche limitatamente al solo territorio della Regione che adotti la legge in questione;

che è intervenuta la Regione Liguria secondo la quale le censure sarebbero infondate sia in relazione al nuovo Titolo V della Costituzione che "con riferimento alle recenti disposizioni legislative statali introdotte dall'art. 13, commi 7 e 8, della legge 1 agosto 2002, n. 166";

che, in particolare, secondo la resistente, andrebbero respinte le censure concernenti l'art. 5, comma 5, della legge impugnata, in quanto tale norma si limiterebbe a "riprodurre una disposizione di esonero dal rilascio della autorizzazione paesistico-ambientale già contenuta nell'art. 82, comma 9, del d.P.R. n. 616 del 1977, come introdotto dall'art. 1 della legge n. 431/1985 e successivamente novellato dall'art. 152, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 480/1999";

che, inoltre, la infondatezza delle censure concernenti il citato comma 5 deriverebbe dalla circostanza secondo la quale l'esonero in questione risulterebbe applicabile soltanto "ad interventi di recupero del patrimonio edilizio che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici";

che, quanto ai commi 6, 7 e 8 del medesimo art. 5, la Regione resistente afferma che con essi sarebbero stati recepiti i principi fondamentali stabiliti dall'art. 1, commi 8, 9 e 10 della legge n. 443 del 2001, "relativi all'ammissibilità della DIA in zone assoggettate a vincoli di varia natura", limitandosi a colmare lacune della normativa statale;

che le censure concernenti il comma 10 dell'art. 5 sarebbero infondate in quanto tale disposizione non consentirebbe in nessun caso il venir meno del potere-dovere dei Comuni di esercitare la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia;

che, secondo la difesa regionale, il disposto dell'art. 8 della legge regionale n. 29 del 2002 si porrebbe in linea con principi desumibili da molte disposizioni statali;

che anche la censura riguardante l'art. 22,

comma 2, sarebbe infondata, in quanto tale norma regolerebbe situazioni non contemplate dall'art. 120 della Costituzione, nell'ambito del quale il potere sostitutivo del Governo si eserciterebbe "al verificarsi di presupposti inesistenti nel caso di specie";

che, infine, in relazione alla censura concernente la pretesa delle leggi regionali di sostituire disposizioni legislative statali, la Regione osserva come tale meccanismo fosse pacificamente ammesso, prima della recente riforma del Titolo V della Costituzione, nell'ambito delle materie oggetto di competenza legislativa concorrente, in particolare per la sostituzione di disposizioni statali con normativa regionale di dettaglio.

Considerato che in data 5 marzo 2003 è stata approvata la legge della Regione Liguria 12 marzo del 2003, n. 7, recante "Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2002, n. 29 (Misure di sostegno per gli interventi di recupero e riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi)";

che in data 18 marzo 2003 la difesa erariale ha depositato una nota informativa con quale "si esibisce il testo della legge reg. Liguria 12 marzo 2003, n. 7" la quale, secondo la medesima nota, "circoscrive ulteriormente la materia controversa";

che l'Avvocatura dello Stato ha depositato, in data 1 aprile 2003, atto di rinuncia al ricorso conformemente alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2003 adottata su proposta del Ministro per gli affari regionali;

che in tale proposta si ritengono venute meno le ragioni del ricorso in quanto con la legge regionale n. 7 del 2003 "la Regione abroga la norma in materia di intervento sostitutivo regionale e chiarisce con interpretazione autentica, la portata della disposizione in materia di requisiti igienico - sanitari degli edifici";

che, inoltre, nella medesima proposta si nota

che per quanto riguarda la disposizione che opera una sostituzione delle norme statali in materia di D.I.A., "con nota del Presidente della Giunta regionale n. 47041/663 del 24.3.03, richiamando una consolidata prassi di tecnica legislativa adottata dalla Regione, viene data un'adeguata interpretazione della norma che sembra poter far superare le eccezioni sollevate dal Governo";

che la Regione Liguria ha depositato in data 24 novembre 2003 atto di accettazione della rinuncia;

che, ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa accettazione della controparte, produce l'effetto di estinguere il processo.

**PER QUESTI MOTIVI  
LA CORTE COSTITUZIONALE**

dichiara estinto per rinuncia accettata dalla controparte il processo relativo al ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della legge della Regione Liguria 10 luglio 2002, n. 29 (Misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi) sollevata con il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2004.

**IL PRESIDENTE**  
Riccardo Chieppa

**IL REDATTORE**  
Ugo De Siervo

**IL CANCELLIERE**  
Giuseppe Di Paola